

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Capo II**

*Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)*

**Art. 10**

*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)*

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole <<nella provincia di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>>.

**Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)*

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole <<, alle Comunità montane ed alle Province>> sono soppresse.

**Art. 12**

*(Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996)*

1. L'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

**Art. 13**

*(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole <<sentite

l'Unione Province Italiane (UPI) e>> sono sostituite dalla seguente: <<sentita>>.

#### **Art. 14**

*(Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996)*

1. L'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

#### **Art. 15**

*(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996)*

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole <<degli articoli 15 e 17>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 15>>.

#### **Art. 16**

*(Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996)(1)*

1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 3, comma 39, L. R. 13/2023 . La <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.